

Decreto Legge 21/2022 convertito nella Legge 51/2022

L'attività lavorativa dei marittimi stranieri

Con l'[art. 13 ter](#), la Legge di conversione del D.L. 21/2022 ha introdotto alcune disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività lavorative. All'articolo 27 del TUI, è stato inserito il comma 1-septies che prevede per i lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani, di svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa stessa e comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del TUI e del Regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera.

Potenziamento dell'accoglienza

L'[art. 31 del Decreto Legge n° 21 del 21.03.2022 convertito nella Legge 51/2022](#) ha autorizzato – tra l'altro - il Dipartimento della Protezione Civile a definire ulteriori forme:

- di accoglienza diffusa da realizzare con i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni, per un massimo di 15.000 unità; il [D.L. 17 maggio 2022 n° 50](#) ha incrementato di 15 mila unità, i posti per l'accoglienza diffusa;
- di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022, per un massimo di 60.000 unità, per un importo pari a 300,00 euro per gli adulti e 150,00 euro per i minori; il [D.L. 17 maggio 2022 n° 50](#) ha incrementato di 20 mila unità i destinatari di tale contributo;

Inoltre è stato previsto l'incremento delle risorse destinate all'accoglienza e il riconoscimento per il 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea, per un massimo di 100.000 unità. Il [D.L. 17 maggio 2022 n° 50](#) ha integrato di 27 milioni di euro, il contributo predetto .

Minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina

La Legge di conversione ha introdotto l'[art 31 bis al D.L. 21/2022](#). Quest'ultimo ha previsto per i comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare degli stessi, il riconoscimento da parte del Commissario delegato del Capo del Dipartimento della protezione civile del rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite.

Proroga dei contratti di somministrazione

L'[art. 33 del DL 21/2022 convertito nella Legge 51/2022](#) ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei contratti di somministrazione dei lavoratori impiegati per garantire la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Allo stesso tempo, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è stato autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2022 le prestazioni di lavoro somministrato previste dalla norma che ha introdotto l'emersione dei rapporti di lavoro.

Accesso alle professioni sanitarie per i cittadini ucraini

L'[art. 34 del D.L. 21/2022 convertito nella Legge 51/2022](#) ha previsto che fino al 4 marzo 2023, in deroga alle norme che regolano il riconoscimento dei titoli di studio, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del **Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati**, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa. La conversione del Decreto ha introdotto alcune integrazioni al testo, relativamente alla conservazione della documentazione e dei titoli di studio.